

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI FINANZE E TESORO

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 APRILE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

#### INDICE

	Pag.
<b>Schema di provvedimento legislativo: Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti alle persone già dichiarate o considerate di razza ebraica sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale (N. 126) (Discussione) . . . .</b>	447
PRESIDENTE - ZOLI, <i>ff. Relatore</i> - FRIGGERI - CAPPA - EINAUDI - BONESCHI - REALE ORONZO - MOLLE - FRÈ - FANCELLO - BOZZI.	

**La seduta comincia alle 10.15.**

MANES ANTONIO, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti alle persone già dichiarate o considerate di razza ebraica sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale (N. 126).**

PRESIDENTE, in assenza dei Relatori Mattarella e Fossombroni, prega il Consultore Zoli di riferire sullo schema di provvedimento legislativo in esame.

ZOLI, *ff. Relatore*, osserva che questo provvedimento tende a regolare gli effetti della dichiarazione d'inefficacia di determinati

atti. La cosiddetta repubblica sociale aveva proceduto ad una serie di confische e di sequestri in danno di cittadini di razza ebraica ed il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944 ha dichiarato inefficaci questi atti, come era naturale, trattandosi di atti di un governo illegittimo e data anche la natura particolare di questi. Occorre ora regolare il modo di restituzione dei beni e la liquidazione dei rapporti transitori sorti in conseguenza di queste confische, e fissare anche il tempo utile per proporre la rivendicazione di questi beni. Il provvedimento non contiene niente di particolare a questo riguardo, in quanto le sue disposizioni derivano da quelle stabilite dal Codice civile per casi analoghi di dichiarazione di nullità di atti

Due soli punti, a suo avviso, meritano di essere rilevati.

Il primo è all'articolo 1, dove è riconosciuta alla Comunità israelitica una particolare competenza per la richiesta di nomina di un curatore speciale che possa esercitare l'azione di rivendicazione. Si tratta di vedere se è al caso di riconoscere questa particolare competenza alla Comunità israelitica.

Il secondo punto, che merita di essere più particolarmente segnalato, e che, a suo avviso, dovrebbe dar luogo ad un emendamento dell'articolo 8, è quello per cui sono messe a carico dello Stato talune categorie di spese.

Pur riconoscendo giusta la revoca dei provvedimenti di confisca e di sequestro, con tutte le conseguenze, anche di particolare favore,

per quello che riguarda la restituzione delle rendite, anche da parte dei terzi, la restituzione di sopraprezzi in caso di successive vendite, ecc., non comprende come lo Stato si debba assumere una specie di successione, per i compensi dei gestori, cioè si debba costituire responsabile di questi atti compiuti dalla repubblica sociale.

Conclude proponendo di esprimere parere favorevole allo schema di provvedimento, salva in sede di discussione dell'articolo 8 l'introduzione di un emendamento che si riserva di proporre.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e invita le Commissioni ad esaminare i singoli articoli.

ZOLI, *ff. Relatore*, all'articolo 1, osserva che il capovero concerne il caso di ebrei deportati, di cui si ignora la sorte, e che non hanno nessuno che possa esercitare l'azione a tutela dei loro diritti, azione che è opportuno sia esercitata presto, affinché questi rapporti non rimangano troppo a lungo sospesi. Si domanda se non sarebbe il caso di sostituire alla Comunità israelitica un altro ente.

FRIGGERI fa osservare che soltanto la Comunità israelitica possiede l'elenco degli ebrei e può quindi conoscere i casi in cui occorre nominare un curatore speciale.

CAPPA è incline a favorire tutti questi danneggiati, ma teme che possa crearsi l'adito ad una serie di azioni che potrebbero diventare anche ricattatorie.

ZOLI, *ff. Relatore*, non crede possibile questo inconveniente. Quanto alla competenza attribuita alla Comunità israelitica, in seguito alla spiegazione data dal Consultore Friggeri, accetta il testo governativo.

*(L'articolo 1 è approvato — Si approva pure l'articolo 2).*

CAPPA, all'articolo 3, esprime la preoccupazione che dei beni possano aver perduto valore nel triennio, onde troverebbe più giusto lasciare soltanto la facoltà di ripetere i beni.

ZOLI, *ff. Relatore*, spiega che si prevede qui il caso di beni trasferiti a terzi di mala fede, per cui crede si possa lasciare la facoltà stabilita dal secondo comma.

*(L'articolo 3 è approvato — Si approvano pure gli articoli da 4 a 7)*

ZOLI, *ff. Relatore*, all'articolo 8 propone di sopprimere il secondo comma, perché i compensi dovuti ai gestori rappresentano una spesa di amministrazione dei beni, che è giusto venga sopportata dal proprietario. Ag-

giungerebbe quindi, alla fine del primo comma, le parole « nonché il compenso per i gestori ».

EINAUDI domanda quanto tempo è durata questa gestione.

ZOLI, *ff. Relatore*, spiega che è durata già del tempo ed altro ne durerà ancora, perché questi beni sono stati confiscati dalla seducante repubblica sociale e si concedono ora dieci anni di tempo per rivendicarli. La durata potrebbe essere, per esempio, anche di undici anni.

EINAUDI crede conveniente stabilire un limite alle spese dei gestori, perché questi gestori potrebbero consumare tutto intero il reddito e determinare anche la perdita del capitale. La gestione, a suo avviso, non dovrebbe assorbire più di una certa quota di reddito.

BONESCHI condivide le preoccupazioni del Consultore Einaudi, in questa materia molto delicata. Ricorda in proposito una osservazione fatta dal professore Rotondi, già Commissario dell'ente per i beni sequestrati, il quale aveva trovato che molti redditi erano stati assorbiti dai funzionari dell'Istituto competente. Riconosce che il proprietario debba pagare delle spese di gestione, ma non crede che si possa parlare puramente e semplicemente di obbligo del proprietario di avere a suo debito le spese di gestione, che potrebbero anche essere arbitrariamente eccessive.

ZOLI, *ff. Relatore*, dubita che sia giusto addossare tali spese allo Stato italiano.

EINAUDI risponde che non si può nemmeno addossarle puramente e semplicemente al proprietario, che, dopo il danno, avrebbe anche le beffe.

BONESCHI non trova del tutto assurdo il criterio del risarcimento da parte dello Stato.

PRESIDENTE crede che si debba stabilire un limite equo a queste spese.

CAPPA suggerisce di sostituire la frase « che sarà insindacabilmente stabilita dal Ministero del tesoro » con « che sarà rigidamente stabilita dal Ministero del tesoro ».

REALE ORONZO fa rilevare che si stanno discutendo insieme due diversi problemi. La proposta del collega Zoli intende mettere a carico dei proprietari questo onere anziché a carico dello Stato, e si deve perciò discutere su chi i compensi della gestione debbano gravare. Il secondo problema è quello dei limiti del compenso. Crede opportuno discutere separatamente le due questioni.

MOLLE, se la proposta del collega Zoli deve intendersi nel senso che a carico dei proprietari debbano essere soltanto le spese di

normale gestione, ma ne siano esclusi i compensi, non ha difficoltà ad aderirvi

FRIGGERI pone l'esempio di un caso molto frequente quello degli immobili urbani che attualmente non rendono niente. Colui che si occupa di questa amministrazione ha diritto di essere compensato come un amministratore qualunque e questo suo compenso deve rientrare fra le spese per la normale gestione.

Si tratta di un amministratore per conto dell'ebreo, il quale, invece di aspettare 10 anni per fare la rivendica, può farla subito

FRE obietta che si tratta di gestori nominati dal governo repubblicano, ed ai quali può negarsi un compenso.

FRIGGERI replica che in tal caso si dovranno cambiare i gestori

MOLLE propone che sia negato il compenso per il periodo in cui la gestione si è svolta sotto il sedicente governo repubblicano

ZOLI, *ff. Relatore*, non crede giusto negare un compenso al gestore, il quale, conservando questi beni, ne ha evitato la perdita o il deterioramento con evidente vantaggio del proprietario

FANCELLO crede che la soluzione da dare al problema di chi debba sopportare l'onere di questa spesa, dipenda dal punto di vista in cui ci si pone. Se si considera che questo sia un danno di persecuzione, dovrà pagare lo Stato, se si considera invece come una necessità per la conservazione dei beni di cui il legittimo proprietario può rientrare in possesso dei beni, deve pagare il proprietario stesso

BOZZI aderisce alla seconda tesi, in quanto la gestione è un'attività di carattere privato che va a favore del proprietario, il quale per essa è posto nella possibilità di rivendicare questi beni

BONESCHI crede pure che si tratti di una ordinaria amministrazione e non vede ragione di farne carico allo Stato. Aggiungerebbe, anzi, un inciso di questo tenore « ivi compresi i compensi strettamente attinenti all'amministrazione ».

ZOLI, *ff. Relatore*, propone il seguente emendamento

*Dopo le parole « godimento dei loro beni », aggiungere le seguenti « nonché i compensi dovuti ai gestori che saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione ».*

Tale emendamento implica anche la soppressione del primo capoverso

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 8 con l'emendamento proposto dal Relatore.

*(È approvato — Si approva pure l'articolo 9)*

ZOLI, *ff. Relatore*, all'articolo 10 propone che le parole « gli atti con i quali i possessori dei beni riconoscono l'inefficacia », siano sostituite con « gli atti con i quali è riconosciuta l'inefficacia »

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 10 con questo emendamento

*(È approvato — Si approvano pure gli articoli da 11 a 14).*

MOLLE fa presente una questione che interessa le banche. Con un decreto della repubblica sociale del novembre 1943 tutte le somme, i crediti dei cittadini di razza ebraica per conti correnti, depositi a *dossier* presso le banche furono fermati e fu fatto obbligo alle banche di denunciare questi crediti all'Intendenza di finanza. Successivamente un ulteriore provvedimento del marzo 1944 ed anche i tedeschi stessi (esercitando i pretesi diritti che in base alla legge del novembre 1943 spettavano alla repubblica sociale) obbligarono le banche stesse a consegnare queste somme o all'Intendenza di finanza o agli organi del governo militare tedesco. Domanda se la situazione così creata nei confronti delle banche viene regolata da questo decreto.

ZOLI, *ff. Relatore*, risponde che non lo è. La questione è stata portata davanti all'autorità giudiziaria e sono in corso diversi giudizi. Occorrerebbe perciò provocare un altro provvedimento.

MOLLE propone allora che le Commissioni emettano il voto seguente

« Le Commissioni riunite Affari politici e amministrativi, Finanze e Tesoro fanno voti che sia regolata anche la situazione di quegli istituti di credito che, a seguito dei provvedimenti della cosiddetta repubblica sociale, furono obbligati a riversare all'Intendenza di finanza o ad altra autorità di detta repubblica o del governo militare tedesco i saldi attivi di conti di qualsiasi natura di spettanza di clienti di razza ebraica ».

PRESIDENTE mette in votazione la proposta del Consultore Molle

*(È approvata)*

Dichiara quindi che le Commissioni esprimono parere favorevole allo schema di provvedimento esaminato

**La seduta termina alle 11.**

